GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — ROMA — MERCOLEDI' 17 LUGLIO — NUM. 167

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 4443 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1° gennaio 1879 il comune di Torella dei Lombardi, del circondario di Sant'Angelo dei Lombardi, nei rapporti amministrativi e giudiziari, cesserà di far parte del mandamento di Frigento e rimarrà aggregato al mandamento di Sant'Angelo dei Lombardi dello stesso circondario.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1878.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.
R. CONFORTI.

Il Num. 4449 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata nell'esercizio dell'anno 1878 la spesa di lire 19,258 per la ricostituzione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio a datare dal 1° luglio 1878, con facoltà al Governo di designare provvisoriamente con decreti Reali le attribuzioni e di stabilire gli organici per detto Ministero.

Art. 2. Il Governo ha facoltà inoltre di riunire in un Bilancio unico, mediante decreto Reale, i fondi stanziati e tuttora disponibili nei diversi Bilanci dell'esercizio 1878 per i servizi che saranno attribuiti al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. Nel presentare gli stati di prima previsione per l'esercizio 1879, sarà dal Governo proposta una legge per l'ordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato e per designare le attribuzioni delle medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1878.

UMBERTO.

B. CAIROLI.

Il Ministro della Marina, previa autorizzazione avutane da S. M. in udienza 12 maggio 1878, ed in seguito al conforme parere del Consiglio Superiore di Marina, ha conferito la menzione onorevole al valor di marina a Balzano Nicola Michele, marinaro autorizzato al comando della bilancella nazionale *Franceschino A.*, in premio di coraggioso atto filantropico da esso compiuto nelle acque fra Santa Severa e Santa Marinella (compartimento marittimo di Civitavecchia).

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

In seguito ai risultati degli esami di concorso indetto pel febbraio p. p. per 19 posti di alunno negli Archivi di Stato, e sopra conformi deliberazioni del Consiglio per gli Archivi, vennero fatte le seguenti disposizioni:

Con decreti Ministeriali del 28 maggio 1878:

Lettieri Maurizio e Orgera Giulio Cesare vennero nominati alunni nell'Archivio di Stato di Napoli;

Cosentino Giuseppe e Mangiameli Salvatore, id. id. Palermo;

Levi Guido e Briganti Romolo, id. id. Roma;

Scarpa Giuseppe e Trevissoi Antonio, id. id. Venezia;

Amadei Alberto venne nominato alunno nell'Archivio di Stato di Parma.

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1878:

Vaccarone avvocato Luigi venne nominato alunno nell'Archivio di Stato di Torino.

ELENCO delle dichiarazioni e dei depositi inscritti nel registro generale del Ministero durante il mese di giugno 1878

Segue Dichiarazioni provenienti dall'estero. —

Nº d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
12071	Huber Hans	Accordi, schizzi per pianoforte	Calcogr. Kistner. Lipsia, 18 marzo 1878
12072	Kirchner Fritz	Tarantella per pianoforte	Detto
12073	Taubert Guglielmo	Suoni del mondo infantile. Dieci canti per una voce con accompagnamento di pianoforte (Fasc. 12 dei canti N. 125-134).	Detto
12074	Wohlfahrt Franz	Piccole fantasie per violino e pianoforte. Fasc. 3 e 4	Calc. Forberg. Lipsia, 1878
12075	Detto	Ore di sollievo. Fasc. 1º e 2º	Detto
12076	Behr Fr.	Il mormorio delle foglie	Detto
12077	Detto	La leggera	Detto
12078	Detto	Le marionette	Detto
12079	Liebig Carlo	Canti di Ronda	Detto
12080	Neumann Emil	Canti completi di Lipsia	Detto
12081	Rheinberger Giuseppe	Due canti romantici	Detto
12082	Wohlfahrt Franz	Facili principii per suonare il violino	Detto
12083	Barth Riccardo	Nuove danze tedesche per pianoforte a 4 mani, per pianoforte a due mani; rifatte dal compositore.	Calcog. Rieter-Biedermann. Lipsia, 1878
12084	Brahms Giovanni	Variazioni sopra un tema di Roberto Schumann per pianoforte a 4 mani, rifatto per pianoforte a 2 mani da Teodoro Kirchner.	Detto
12085	Detto	N. 9. Come sei tu reina, delizia di dolce bontà! per una voce di canto con accompagnamento di pianoforte, per pianoforte solo, di Teodoro Kirchner.	Detto
12086	Carissimi Giacomo	Feste. Oratorio tradotto in tedesco da Bernardo Gugler e con accompagnamento alternato d'organo e pianoforte di E. Faissil. Spartito con testo latino e tedesco, voci per canto (coro e soli).	Detto
12087	Eschmann I. C.	Venti buone antiche canzoni popolari tedesche per pianoforte a 4 mani, lavorate ad uso dell'istruzione.	Detto
12088	Huber Hans	Valzer per pianoforte a 4 mani, violino e violoncello	Detto
12089	Detto	Il medesimo per pianoforte a 4 mani	Detto
12090	Detto	Il medesimo per pianoforte a 2 mani	Detto
12091	Schülz Enrico	Tre salmi per duplice coro - N. 1. O Signore non punirmi nella tua ira - N. 2. Dal profondo chiamai a te o Signore - N. 3. Cantate al Signore un cantico nuovo. Secondo l'edizione originale apparsa nel 1619 de' salmi di David ad uso delle chiese e concerti, edita da Francesco Müller. Spartito e voci	Detto
12092	Volckmar W.	Dodici adagi per organo	Detto
12093	Brahms Giovanni	Un sonetto per pianoforte solo di Teodoro Kirchner	Detto
12094	Detto	La notte di maggio per pianoforte solo di Teodoro Kirchner.	Detto
12095	Hiller Ferdinando	Istrumenti a corda e cori per la drammatica favola « Principe Papagallo » di C. A. Gorner, composto e ordinato per pianoforte a 4 mani. Estratto per cembalo dal compositore.	Detto
12096	Huber Hans	Quattro canti, cori d'uomini	Detto
12097	Löro Giuseppe	Sei melodici ritmici, pezzi intuonati per pianoforte a 4 mani	Detto
12098	Merkel Gustavo	Quarta suonata per organo in F	Detto
12099	Detto	Studi corali per organo. Variazioni sopra il coro « Chi dal buon Dio si fa guidare. »	Detto
12100	Detto	Quinta suonata per organo in D moll	Detto
12101	Rentsch Ernst	Due canti per voce profonda con accompagnamento di pianoforte.	Detto
12102	Fischer Adolfo	Romanza per violoncello	Calc. Leuckart. Lipsia, 1878
12103	Detto	Alla riva del ruscello. Rêverie per violoncello e piano	Detto
12104	Detto	Alla ungherese. Pezzo caratteristico per violoncello	Detto
12105	Detto	Notte di primavera. Canzone di Jensen per violoncello con piano.	Detto
12106	Förster Albano	Tre canti per voce di baritono con piano	Detto
12107	Franz Roberto	Sei canti per una voce con piano	Detto
12108	Hesse Adolfo	Romanza per violino con piano. Nuova edizione rivista e additata	Detto
12109	Koschat Tommaso	Al lago Wörther, valzer Cornioli per uomini. Coro con piano ed orchestra. Partitura per cembalo. Voci di canto per pianoforte e canto *ad libitum*. Per pianoforte solo. Per pianoforte a 4 mani. Per violino con pianoforte.	Detto
12110	Detto	Jwa lustigo Schnaderhpflan für Männerchor: *a*) Dö Mondscheinigkeit; *b*) Wan der Bun fuchtig.	Detto
12111	Roeder Martino	Gavotte N. 1 per violoncello e piano, lavorati da Federico Hilpert.	Detto

per gli effetti delle leggi del 25 *giugno* 1865, *numero* 2337, *ecc.* (Continuazione e fine — Vedi la *Gazzetta* di ieri).

Convenzioni internazionali diverse.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Tassa pagata Lire	*Osservazioni*
Kistner Francesco, editore	Ministero Esteri. Roma	23 marzo 1878	»	Convenzione Italo-Germanica 12 maggio 1869.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Forberg Roberto, editore	Id.	8 aprile 1878	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Rieter-Biedermann S., editore	Id.	4 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Leuckart F. E. C., editore	Id.	18 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.

Segue Dichiarazioni provenienti dall'estero —

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
12112	Roeder Martino. . . .	Gavotte N. 2 per violoncello e piano, ritoccate da Federico Hilpert.	Calc. Leukart. Lipsia, 1878
12113	Sauret Emilio	Due pezzi per violino con piano - N. 1. Cullatrice - N. 2. Scherzino.	Detto
12114	Ebers prof. dott. Giorgio	L'Egitto nelle immagini e parole. Offerto dai nostri primi artisti. Descritto da G. Ebers.	Tip. Hallberger. Lipsia, 1878

Depositi di parti di opere in continuazione ai depositi fatti precedentemente — Articolo 22

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
2384	Mantegazza dott. Paolo	Enciclopedia igienica popolare. Igiene del nido. Igiene delle età	Tipogr. Bernardoni. Milano, 1875
10563	Diversi	L'arte antica e moderna. Scelta di composizioni per pianoforte	Calcogr. Ricordi. Milano, 23 aprile 1877
10976	Ricci Corrado	Ravenna e i suoi dintorni	Tip. Calderini. Ravenna, 22 agosto 1877
»	Detto	Simile	Detto
11543	Scuri tenente Leopoldo	Guida pratica di servizio fra i comandi, i corpi, gli uffici militari e le autorità civili nei loro vicendevoli rapporti.	Tip. Ducci. Firenze, 31 gennaio 1878

Roma, addì 3 luglio 1878.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Volendosi provvedere ad un posto di alunno distributore nella Biblioteca Nazionale di Torino, s'invitano coloro che intendono aspirarvi a presentare al signor prefetto della Biblioteca suddetta le loro domande su carta bollata da lira 1 coi documenti richiesti dagli articoli 60 e 61 del regolamento per le Biblioteche, approvato con R. decreto 20 gennaio 1876, num. 2974, entro quaranta giorni dalla data del presente avviso. I concorrenti devono pure dichiarare di essere disposti a servire gratuitamente per tutto il tempo in cui durerà l'alunnato.

L'esame orale verserà sulle materie che si insegnano nell'ultimo anno di ginnasio, come prescrive l'articolo 62 del regolamento sopracitato.

Roma, 14 giugno 1878.

Pel Ministro: M. SPECIALE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 25831 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 470, al nome di Boerio *Luciano* e Giulia, minori, di Carlo, domiciliati in Milano, sotto l'amministrazione di detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boerio *Terenziano* e Giulia, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 13 luglio 1878.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

BOLLETTINI *ufficiali delle estrazioni del lotto seguite il* 13 *luglio* 1878, *con l'intervento dei funzionari designati dall'articolo* 22 *del decreto Reale* 5 *novembre* 1863, *n.* 1534.

TORINO	76	14	9	70	90
BARI	29	16	79	54	3
VENEZIA	28	45	2	72	40
MILANO	62	15	16	51	19
PALERMO	81	41	22	30	33

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times*, come ha annunciato un dispaccio dell'Agenzia Stefani, ha pubblicato nella seconda edizione del dì 13 il testo francese del trattato di Berlino.

Le parti che mancano sono relative alle linee di demarca-

Convenzioni internazionali diverse.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Leuckart F. E. C., editore	Ministero Esteri. Roma	18 aprile 1878	»	Convenzione Italo-Germanica 12 maggio 1869.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Hallberger Edoardo, editore	Id.	4 giugno 1878	»	Simile.

della legge 25 giugno 1865, numero 2337, e 5 della legge 10 agosto 1875, numero 2652.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	Data della presentazione attuale	Data della presentazione precedente	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Brigola G., ditta editrice	Milano	7 giugno 1878	27 novembre 1868	»	Deposita il XII e XIII volume.
Ricordi Tito di Giovanni, editore	Id.	id.	8 maggio 1877	»	Deposita il XIII e XIV volume.
David Antonio e Giovanni, editori	Ravenna	6 id.	23 agosto 1877	»	Deposita la 14ª e 15ª dispensa.
Detti	Id.	14 id.	id.	»	Deposita la 16ª, 17ª e 18ª dispensa e pianta.
Scuri Leopoldo, tenente	Firenze	15 id.	31 gennaio 1878	»	Deposita il II volume.

Il Direttore Capo della Divisione
O. Casaglia.

zione e a materie di minore importanza sulle quali vien presa una decisione all'ultimo momento.

Preambolo.

Sua Maestà l'imperatore di Germania, Sua Maestà l'imperatore d'Austria-Ungheria, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna, imperatrice delle Indie, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Maestà l'imperatore di tutte le Russie, Sua Maestà l'imperatore degli Ottomani, desiderando regolare, per provvedere all'ordine europeo, conformemente alle stipulazioni del trattato di Parigi del 30 marzo 1856, le questioni sollevate in Oriente dagli avvenimenti degli ultimi anni e della guerra di cui il trattato di Santo Stefano ha segnato la fine, hanno unanimemente stimato che la riunione di un Congresso sarebbe stato il mezzo migliore per facilitare il loro accordo. A tale scopo hanno nominato i plenipotenziari, dei quali ecco qui i nomi.... i quali dopo essersi scambiati i loro poteri che furono trovati in forma buona e regolare, hanno stipulato e adottato gli articoli seguenti:

Art. 1. La Bulgaria è costituita a principato autonomo e tributario sotto la sovranità di S. M. il Sultano. Essa avrà un governo cristiano e una milizia nazionale.

Art. 2. Il principato di Bulgaria sarà limitato al Sud dalla catena dei Balcani.

Art. 3. Il principe di Bulgaria sarà liberamente eletto dalla popolazione e confermato dalla Sublime Porta con il consenso delle potenze. Niun membro delle dinastie regnanti delle grandi potenze europee potrà essere eletto principe di Bulgaria. In caso di vacanza della dignità principesca, l'elezione del nuovo principe si farà nelle stesse condizioni e nelle stesse forme.

Art. 4. Un'assemblea di notabili della Bulgaria, convocata a Tirnovo, elaborerà, prima dell'elezione del principe, il regolamento organico del principato. Nelle località ove i Bulgari sono mescolati a popolazioni turche, rumene, greche od altre sarà tenuto conto dei diritti e degli interessi di queste popolazioni per quanto riguarda le elezioni e la elaborazione del regolamento organico.

Art. 5. Le disposizioni seguenti formeranno la base del diritto pubblico in Bulgaria. La distinzione delle fedi religiose e delle confessioni non potrà essere opposta ad alcuno come un motivo di esclusione o d'incapacità per quanto riguarda il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione agli impieghi pubblici, funzioni ed onori o l'esercizio delle diverse professioni ed industrie in qualunque località si fosse. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti sono assicurate a tutti i dipendenti di qualche giurisdizione della Bulgaria del pari che agli stranieri, e non potrà essere posto alcun ostacolo sia all'ordinamento gerarchico delle differenti comunioni, sia alle loro relazioni coi loro capi spirituali.

Art. 6. L'amministrazione provvisoria della Bulgaria sarà diretta, sino a che non sia compiuto il regolamento organico, da un commissario russo. Un commissario imperiale ottomano insieme ai consoli delegati *ad hoc* dalle altre potenze firmatarie del presente trattato, saranno chiamati ad assisterlo al fine di sindacare l'andamento di questo sistema provvisorio. In caso di dissenso fra i consoli delegati, deciderà la maggioranza, e in caso di divergenza fra questa maggioranza ed il commissario imperiale russo od il commissario imperiale ottomano, i rappresentanti delle potenze firmatarie a Costantinopoli, riuniti in conferenza, dovranno pronunciarsi.

Art. 7. Il regime provvisorio non potrà essere prolungato oltre lo spazio di nove mesi a partire dalla firma del presente trattato. Quando il regolamento organico sarà terminato si procederà immediatamente alla elezione del principe di Bulgaria. Appena il principe sarà stato eletto il nuovo ordinamento sarà posto in vigore ed il principato entrerà a godere pienamente della sua autonomia.

Art. 8. I trattati di commercio e di navigazione, come pure tutte le convenzioni ed accomodamenti conclusi fra le potenze estere e la Porta, e che oggi sono in vigore, sono mantenuti nel principato di Bulgaria e non sarà loro apportato alcun mutamento riguardo ad alcuna potenza prima che essa abbia a ciò dato il suo consenso. Non sarà prelevato alcun diritto di transito sulle merci che attraversano quel principato. I nazionali ed il commercio di tutte le potenze vi saranno trattati con misura di perfetta eguaglianza. Le immunità e privilegi dei sudditi esteri del pari che i diritti di giurisdizione e di protezione consolari, quali furono stabiliti dai capitolati e dall'uso, resteranno in pieno vigore sino a che non saranno stati modificati dal consenso delle parti interessate.

Art. 9. L'ammontare del tributo annuale che il principato di Bulgaria pagherà alla Corte sovrana, facendo il versamento alla Banca che la Sublime Porta designerà ulteriormente, sarà determinato da un accordo fra le potenze firmatarie del presente trattato, alla fine del primo anno dacchè sarà in vigore il nuovo ordinamento.

Questo tributo sarà stabilito sulla rendita media del territorio del principato. La Bulgaria dovendo sopportare una parte del debito pubblico dell'impero, quando le potenze determineranno il tributo, prenderanno in considerazione la parte di questo debito che potrebbe venire attribuito al principato sulla base di un'equa proporzione.

Art. 10. La Bulgaria subentra al governo imperiale ottomano ne' suoi oneri e ne' suoi obblighi verso la Compagnia ferroviaria di Rusciuk, Varna, a partire dal giorno della firma del presente trattato. La liquidazione dei conti anteriori è riservata all'accordo fra la Sublime Porta, il governo del principato e l'amministrazione di questa Compagnia. Il principato di Bulgaria in pari tempo subentra, per la parte che gli spetta, agli impegni che la Sublime Porta ha contratto tanto verso l'Austria-Ungheria, quanto verso la Compagnia per l'esercizio delle ferrovie della Turchia di Europa, per quanto riguarda il compimento, alla fusione (*raccordement*) ed all'esercizio delle linee ferrate poste sul suo territorio. Le convenzioni necessarie per regolare queste questioni saranno concluse fra l'Austria-Ungheria, la Porta, la Serbia e il principato di Bulgaria, immediatamente dopo la conclusione della pace.

Art. 11. L'esercito ottomano non soggiornerà più in Bulgaria. Tutte le antiche fortezze saranno spianate a spese del principato, entro lo spazio di un anno, o prima se si può.

Il governo locale prenderà immediatamente le misure opportune per distruggerle, e non potrà farne costrurre di nuove. La Sublime Porta avrà diritto di disporre a suo modo del materiale da guerra e di altri oggetti che appartengono al governo ottomano e che fossero rimasti nelle fortezze del Danubio già evacuate in forza dell'armistizio del 31 gennaio, e di quelli che si trovassero nelle piazze forti di Sciumla e di Varna.

Art. 12. I proprietari musulmani od altri che stabilissero la loro residenza personale fuori del principato potranno conservarvi i loro beni immobili confermandoli o facendoli amministrare da terzi. Una Commissione turco-bulgara sarà incaricata di regolare entro due anni tutte le faccende relative alla maniera di alienazione, di esercizio, o di uso per conto della Sublime Porta, delle proprietà dello Stato e delle fondazioni pie (*vacoufs*) e le questioni relative agli interessi dei particolari che potessero trovarvisi impegnati. I dipendenti del principato di Bulgaria che viaggeranno o soggiorneranno in altre parti dell'impero ottomano saranno sottoposti alle autorità ed alle leggi ottomane.

Art. 13. Al sud dei Balcani viene formata una provincia che prenderà il nome di Rumelia orientale, e che rimarrà sottoposta all'autorità politica e militare diretta da S. M. I. il Sultano in condizioni di autonomia amministrativa. Avrà un governatore generale cristiano.

Art. 14. I limiti della Rumelia orientale saranno.....

Art. 15. S. M. il Sultano avrà diritto di provvedere alla difesa delle frontiere di terra e di mare della provincia, elevando fortificazioni su questa frontiera e tenendovi delle truppe. L'ordine interno nella Rumelia orientale è mantenuto da una gendarmeria indigena, assistita da una milizia locale. Per la formazione di questi due corpi, i cui ufficiali saranno nominati dal Sultano, si terrà conto, a seconda delle località, della religione degli abitanti. S. M. il Sultano s'impegna a non fare uso di truppe irregolari, come sarebbero *basci-bouzuks* e circassi, nelle guarnigioni delle frontiere. Le truppe regolari destinate a questo servizio non potranno in verun caso essere accasermate presso gli abitanti; quando attraverseranno la provincia non potranno soggiornarvi.

Art. 16. Il governatore generale avrà diritto di chiamare le truppe ottomane nel caso che la sicurezza interna od esterna della provincia si trovasse minacciata. Nella eventualità prevista la Sublime Porta dovrà far conoscere questa decisione e le necessità che la giustifichino ai rappresentanti delle potenze a Costantinopoli.

Art. 17. Il governatore generale della Rumelia orientale sarà nominato dalla Sublime Porta, col consenso delle potenze, per un termine di cinque anni.

Art. 18. Subito dopo la firma del presente trattato sarà formata una Commissione europea per elaborare, d'accordo colla Porta ottomana, l'ordinamento della Rumelia orientale. Questa Commissione dovrà determinare, entro lo spazio di tre mesi, i poteri e le attribuzioni del governo generale, come pure il sistema amministrativo, giudiziario e finanziario della provincia, prendendo per punto di partenza le diverse leggi sui *vilayets* e le proposte fatte dall'ottava seduta della Conferenza di Costantinopoli. L'insieme delle disposizioni fissate per la Rumelia orientale sarà oggetto di un firmano imperiale che verrà promulgato dalla Sublime Porta e del quale questa darà comunicazione alle potenze.

Art. 19. La Commissione europea sarà incaricata di amministrare d'accordo con la Sublime Porta le finanze della provincia fino al compimento della nuova organizzazione.

Art. 20. I trattati, le convenzioni, gli accordi internazionali di qualsivoglia specie sieno, conclusi o da concludersi fra la Porta e le potenze estere, saranno applicabili nella Rumelia orientale come in tutto l'impero ottomano. Le immunità e privilegi degli stranieri, qualunque sia la loro condizione, verranno rispettati in questa provincia. La Sublime Porta s'impegna a farvi osservare le leggi generali dell'impero sulla libertà religiosa a favore di tutti i culti.

Art. 21. I diritti e gli obblighi della Sublime Porta per quanto riguarda le ferrovie nella Rumelia orientale sono mantenuti integralmente.

Art. 22. L'effettivo del corpo di occupazione russa in Bulgaria e nella Rumelia orientale sarà composto di sei divisioni di cavalleria e non eccederà i 50,000 uomini. Sarà mantenuto a spese del paese occupato. Le truppe di occupazione conserveranno le loro comunicazioni con la Russia, non solo attraverso la Rumelia, a seconda di condizioni da concludersi fra i due Stati, ma anche per i porti del Mar Nero, di Varna, di Bourgas, ove potranno stabilire per la durata della occupazione i depositi necessari. La du-

rata della occupazione della Rumelia orientale e della Bulgaria, da parte delle truppe imperiali russe, è fissata a nove mesi a datare dalla firma del presente trattato. Il governo imperiale russo s'impegna a terminare nello spazio ulteriore di tre mesi il passaggio delle sue truppe attraverso la Rumenia e la completa evacuazione di quel principato.

Art. 23. Le provincie della Bosnia e dell'Erzegovina saranno occupate e amministrate dall'Austria-Ungheria. Il governo d'Austria-Ungheria desiderando di non incaricarsi dell'amministrazione del sangiaccato di Novi Bazar che si estende fra la Serbia e il Montenegro nella direzione sud-est fino al di là di Mitrovitza, continuerà ad esservi in vigore l'amministrazione ottomana; tuttavia allo scopo di assicurarvi il mantenimento del nuovo stato politico, del pari che la libertà e la sicurezza delle vie di comunicazione, l'Austria-Ungheria si riserva il diritto di tenere guarnigione e di avere delle strade militari e commerciali su tutta la estensione di questa parte dell'antico vilayet di Bosnia.

Art. 24. L'indipendenza del Montenegro è riconosciuta dalla Sublime Porta e da tutte quelle altre parti contraenti che ancora non l'avevano ammessa.

Art. 25. Le altre parti contraenti sono d'accordo alle seguenti condizioni: — Nel Montenegro la distinzione delle credenze religiose e delle confessioni non potrà venire opposta ad alcuno come motivo di esclusione o d'incapacità per quanto riguarda il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie in qualunque località si sia. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti saranno assicurate a tutti quelli che hanno la cittadinanza del Montenegro, ed agli stranieri, e niuno ostacolo potrà essere apportato sia all'ordinamento gerarchico delle varie comunioni, sia alle loro relazioni coi loro capi spirituali.

Art. 26. Le nuove frontiere del Montenegro sono stabilite come appresso: — La linea di confine, prendendo le mosse da Linobedo, al nord di Klobuk, sulla Trebisnica, discende verso il Gran Carevo, che rimane alla provincia di Erzegovina, poi risale il corso di questo fiume fino ad un punto situato ad un chilometro, in avvallo, del confluente della Cepelica e di là giunge, per la linea più breve, alle alture che contornano la Trebisnica. Si dirige poi verso Pilatova, lasciando questo villaggio al Montenegro, poi continua per le alture nella direzione nord, mantenendosi per quanto gli è possibile ad una distanza di sei chilometri dalla strada Bilek-Korito-Gacko, fino al colle situato fra la Somina, Planina ed il Monte Curilo, donde si dirige all'est per Vratkovick, lasciando questo villaggio all'Erzegovina fino al Monte Orline. A partire da questo punto la frontiera, lasciando Ravno al Montenegro, si avanza direttamente per il nord-est attraversando le sommità del Lebernsuik e del Volujak, poi per la linea più corta discende sulla Piva, cui attraversa e raggiunge la Tara passando fra Crkvice e Nedine. Da questo punto risalisce la Tara fino a Rojkovac donde segue la cima del contrafforte fino a Siskojezero. Da questa località si confonde coll'antica frontiera fino al villaggio di Sekulare. Di là la nuova frontiera si dirige per le vette della Mokra Planina, — il villaggio di Mokra rimane al Montenegro, poi raggiunge il punto 2166 della carta dello stato maggiore austriaco seguendo la catena principale e la linea della divisione delle acque fra il Lim da una parte ed il Drin, come della Cicona (Zem), dall'altra. Si confonde poi coi limiti attuali fra la tribù dei Keudrakalovici da una parte e la Keuka-Krajna, come pure delle tribù dei Klementi e Grudi dall'altra, fino alla pianura di Podgoritza, d'onde si dirige su Plawnica, lasciando all'Albania le tribù dei Klementi, Grudi ed Hoti.

Di là, la nuova frontiera attraversa il lago presso l'isolotto di Gorica Topal, essa tocca direttamente le sommità della vetta d'onde segue la linea di divisione delle acque fra Megured e Kalimed, lasciando Mrkovic al Montenegro e raggiungendo il mare Adriatico a Krue. Al nord-ovest il confine sarà formato da una linea che passi per la costa fra i villaggi Susana e Zubci e terminando alla punta estrema sud est della frontiera attuale del Montenegro sulla Vrzutz Planina.

Art. 27. Antivari ed il suo littorale sono annessi al Montenegro alle condizioni seguenti: Le contrade situate al sud di questo territorio, secondo la delimitazione più sotto stabilita, fino alla Boiana, compresovi Dulcigno, sono restituite alla Porta. Il comune di Spitza fino al limite settentrionale del territorio indicato nella descrizione dettagliata delle frontiere sarà incorporato nella Dalmazia. Vi sarà piena ed intiera libertà di navigazione sulla Boiana dal Montenegro. Non saranno costruite fortificazioni lungo il corso di quel fiume, ad eccezione di quelle che sarebbero necessarie per difendere localmente la piazza di Scutari, le quali non si dovranno estendere al di là di una distanza di sei chilometri da quella città. Il Montenegro non potrà avere nè navi, nè bandiera da guerra. Il porto di Antivari e tutte le acque del Montenegro saranno chiuse ai bastimenti da guerra di tutte le nazioni. Le fortificazioni poste fra il lago ed il littorale sul territorio montenegrino saranno rase al suolo e non ve ne potranno essere costrutte in quella zona. La polizia marittima del porto di Antivari e lungo le coste del Montenegro sarà esercitata dall'Austria-Ungheria, mediante bastimenti leggeri guarda-coste. Il Montenegro adotterà la legislazione marittima vigente in Dalmazia. Dal canto suo l'Austria-Ungheria s'impegna ad accordare la sua protezione consolare alla bandiera mercantile del Montenegro. Il Montenegro dovrà porsi d'accordo coll'Austria-Ungheria sul diritto di costruire e di mantenere attraverso al nuovo territorio montenegrino una ferrovia ed una strada. Una completa libertà di comunicazione sarà assicurata sulle vie.

Art. 28. I musulmani o altri che possedono delle proprietà nei territori annessi al Montenegro e che volessero stabilirsi fuori del principato, potranno conservare i loro immobili affermandoli o facendoli amministrare dai terzi. Nessuno potrà essere espropriato altro che legalmente e per l'interesse pubblico e ricevendone una indennità. Una Commissione turco-montenegrina sarà incaricata di regolare nel termine di tre anni tutti gli affari relativi al modo d'alienazione d'esercizio e d'uso, per conto della Sublime Porta, delle proprietà dello Stato, delle fondazioni pie (*vacoufs*). come pure delle quistioni relative agli interessi dei particolari che vi si troverebbero impegnate. Il principato del Montenegro s'intenderà direttamente colla Porta ottomana per istituire degli agenti montenegrini a Costantinopoli ed in certe località dell'impero ottomano dove se ne riconosca la necessità. I montenegrini che viaggeranno o soggiorneranno nell'impero ottomano saranno sottoposti alle leggi ed alle autorità ottomane, secondo i principii generali di diritto internazionale e gli usi stabiliti relativamente ai montenegrini.

Art. 29. Le truppe montenegrine sono obbligate a sgombrare nel termine di venti giorni dalla data della sottoscrizione del presente trattato, e prima, se è possibile, il territorio che occupano adesso, all'infuori dei nuovi limiti del principato.

Art. 30. Il Montenegro dovendo addossarsi una parte del debito pubblico ottomano per i nuovi territori che gli sono concessi dal trattato di pace, i rappresentanti delle potenze a Costantinopoli ne stabiliranno la cifra, d'accordo colla Sublime Porta, su di una base equa.

Art. 31. Le alte parti contraenti riconoscono l'indipendenza del principato di Serbia, rannodandola alle condizioni esposte nell'articolo seguente.

Art. 32. In Serbia, la distinzione delle credenze religiose e delle confessioni non potrà essere opposta ad alcuno, come un motivo di esclusione o d'incapacità in ciò che concerne il godimento dei di-

ritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici impieghi, o l'esercizio delle differenti professioni e industrie in qualsiasi località. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti saranno assicurate a tutti i sudditi serbi ed agli stranieri pure, e nessun impedimento potrà esser posto sia all'organizzazione gerarchica delle diverse comunioni, sia ai loro rapporti coi propri capi spirituali.

Art. 33. Le nuove frontiere della Serbia sono stabilite come segue. (*Coetera desunt*).

Art. 34. Fino alla conclusione dei nuovi accordi non sarà cambiato nulla in Serbia nelle condizioni attuali delle relazioni commerciali del principato coi paesi esteri. Nessun diritto di transito sarà esatto sulle merci che traversano la Serbia. Le immunità e i privilegi dei sudditi esteri, come pure i diritti di giurisdizione e di protezione consolare, come esistono oggi, rimarranno in pieno vigore, fintanto che non saranno stati modificati da un accordo comune fra il principato e le potenze interessate.

Art. 35. Il principato di Serbia assume, per la parte che lo riguarda, gli obblighi che la Sublime Porta contrasse tanto verso l'Austria-Ungheria, quanto verso la Società per l'esercizio delle ferrovie della Turchia d'Europa, relativamente al compimento, alla congiunzione ed all'esercizio delle linee ferroviarie da costruirsi sul territorio recentemente acquistato dal principato. Le convenzioni necessarie per regolare queste questioni saranno concluse immediatamente dopo la sottoscrizione del presente trattato, coll'Austria-Ungheria, colla Porta, colla Serbia, e, nel limite della sua competenza, col principato di Bulgaria.

Art. 36. I musulmani che possedono dei beni nei territori annessi alla Serbia, e che volessero stabilirsi fuori del principato, potranno conservarvi i loro immobili, affermandoli e facendoli amministrare da terzi. Una Commissione turco-serba sarà incaricata di regolare, dentro il termine di tre anni, tutti gli affari relativi al modo di alienazione, di esercizio o d'uso per conto della Sublime Porta, delle proprietà dello Stato e delle fondazioni pie (*vacoufs*), come pure le questioni relative agli interessi dei particolari che potrebbero trovarvisi impegnate.

Art. 37. Fino alla conclusione di un trattato fra la Turchia e la Serbia, i sudditi serbi che viaggiano o soggiornano in Turchia saranno trattati secondo i principii generali del diritto internazionale.

Art. 38. Le truppe serbe dovranno sgombrare nel termine di quindici giorni dalla data del presente trattato il territorio non compreso nei nuovi limiti del principato.

Art. 39. Il tributo della Serbia sarà capitalizzato ed i rappresentanti delle potenze a Costantinopoli fisseranno il tasso di questa capitalizzazione, d'accordo colla Sublime Porta. La Serbia dovendo addossarsi una parte del debito pubblico turco per i nuovi territori che le sono concessi dal presente trattato, i rappresentanti a Costantinopoli ne fisseranno la cifra, d'accordo colla Sublime Porta, su una base equa.

Art. 40. Le altre parti contraenti riconoscono l'indipendenza della Rumenia, sottoponendola alle condizioni esposte nei due articoli seguenti.

Art. 41. In Rumenia la distinzione delle credenze religiose non potrà essere opposta ad alcuno come un motivo d'esclusione e d'incapacità riguardo al godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione agli impieghi pubblici, funzioni ed onori, o all'esercizio delle diverse professioni e mestieri. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti saranno assicurati a tutti i sudditi dello Stato rumeno come pure agli stranieri, e non sarà posto alcuno ostacolo sia all'organizzazione gerarchica delle differenti comunioni, sia ai loro rapporti coi propri capi spirituali. I nazionali di tutte le potenze, commercianti o altro, saranno trattati in Rumenia senza distinzione di religione, sul piede di una perfetta eguaglianza.

Art. 42. Il principato di Rumenia retrocede a Sua Maestà l'imperatore di Russia la porzione del territorio della Bessarabia staccata dalla Russia in conseguenza del trattato di Parigi del 1856, limitata all'ovest dal Halwey del Pruth, al sud dal Halwey del braccio di Kilia coll'imboccatura di Stary Stamboul.

Art. 43. Le isole formanti il delta del Danubio, come pure le isole dei Serpenti, il sangiaccato di Toultcha, comprendente i distretti (cazas) di Kilia, Sulina, Mahmondie, Isatcha, Toultcha, Matchin, Babadegh, Hirsova, Kustendje, Medjidie sono riuniti alla Rumenia. Il principato riceve inoltre il territorio situato al sud della Dobrucia fino ad una linea che parte all'est di Silistria, e fa capo al Mar Nero al sud di Mangalia. La delimitazione della frontiera sarà stabilita sui luoghi dalla Commissione europea istituita per la delimitazione della Bulgaria.

Art. 44. La questione della divisione delle acque e delle pesche sarà sottoposta all'arbitrato della Commissione europea del Danubio.

Art. 45. Non sarà esatto in Rumenia nessun diritto di transito sulle merci che attraversano il principato.

Art. 46. La Rumenia potrà concludere delle convenzioni per regolare i privilegi e le attribuzioni dei consoli in fatto di protezioni nel principato. I diritti acquisiti rimarranno in vigore fintantochè non saranno stati modificati di comune accordo fra il principato e le parti interessate.

Art. 47. Fino alla conclusione di un trattato che regoli i privilegi e le attribuzioni dei consoli fra la Turchia e la Rumenia, i sudditi rumeni che viaggiano o soggiornano in Turchia, ed i sudditi ottomani, che viaggiano o soggiornano in Rumenia, godranno dei diritti garantiti ai sudditi delle altre potenze europee.

Art. 48. Il tributo del principato di Rumenia sarà capitalizzato, e il tutto di questa capitalizzazione sarà fissato dai rappresentanti delle potenze a Costantinopoli d'accordo colla Sublime Porta.

Art. 49. In ciò che riguarda le intraprese dei lavori pubblici ed altre della stessa natura, la Rumenia subentrerà, per tutto il territorio ceduto, ai diritti ed alle obbligazioni della Sublime Porta.

Art. 50. Affine d'accrescere le garanzie assicurate alla libertà della navigazione sul Danubio, riconosciuto come d'interesse europeo, le alte parti contraenti decidono che tutte le fortezze e fortificazioni che si trovano lungo il percorso del fiume, dalle Porte di Ferro sino alle sue imboccature, saranno rase, e che non ne verranno innalzate di nuove. Nessun legno da guerra potrà navigare nel Danubio al di sotto delle Porte di Ferro, ad eccezione dei legni leggieri destinati alla polizia fluviale ed al servizio delle dogane. Gli stazionari delle potenze alle imboccature del Danubio potranno tuttavia rimontare fino a Galatz.

Art. 51. La Commissione europea del Danubio, nel seno della quale la Rumenia sarà rappresentata, è mantenuta nelle sue funzioni, e le eserciterà d'ora in avanti fino a Galatz in una completa indipendenza dall'autorità territoriale. Tutti i trattati, accomodamenti, atti e decisioni relativi ai suoi diritti, privilegi, prerogative ed obbligazioni sono confermati.

Art. 52. Un anno avanti l'espiro del termine assegnato alla durata della Commissione europea, le potenze si metteranno d'accordo sul prolungamento dei suoi poteri e sulle modificazioni che esse giudicheranno necessario d'introdurvi.

Art. 53. I regolamenti di navigazione, di polizia fluviale e di sorveglianza dalle Porte di Ferro fino a Galatz saranno elaborati dalla Commissione europea, assistita dai delegati degli Stati rivieraschi, e messi in armonia con quelli che sono stati o saranno emanati per il percorso al di sotto di Galatz.

Art. 54. L'esecuzione dei lavori destinati a fare sparire gli ostacoli che le Porte di Ferro e le cateratte oppongono alla navigazione, è affidata all'Austria-Ungheria. Gli Stati rivieraschi di que-

sta parte del fiume accorderanno tutte le facilitazioni che potranno essere richieste nell'interesse dei lavori. Le disposizioni dell'articolo 4 del trattato di Londra, del 13 marzo 1871, relative al diritto di percepire una tassa provvisoria per coprire le spese di questi lavori, sono mantenute in favore dell'Austria-Ungheria.

Art. 55. La Sublime Porta si obbliga ad applicare scrupolosamente nell'isola di Creta il regolamento organico del 1868, apportandovi le modificazioni che saranno giudicate convenienti. Regolamenti analoghi, adattati ai bisogni locali, saranno egualmente introdotti nelle altre parti della Turchia d'Europa per le quali un'organizzazione particolare non è stata prevista dal presente trattato. La Sublime Porta incaricherà delle Commissioni speciali, nel seno delle quali l'elemento indigeno sarà largamente rappresentato, d'elaborare i particolari di questi nuovi regolamenti in ciascuna provincia. I progetti di organizzazione risultanti da questi lavori saranno sottoposti all'esame della Sublime Porta, che, prima di promulgare gli atti destinati a metterli in vigore, sentirà il parere della Commissione europea istituita per la Rumelia orientale.

Art. 56. Nel caso in cui l'accordo relativo ad una rettificazione di frontiera prevista dal protocollo 13, tra la Sublime Porta ed il regno di Grecia, non possa venir realizzato, le potenze si dichiareranno pronte ad offrire i loro buoni uffici alle due potenze ottomana e greca.

Art. 57. Avendo la Sublime Porta espressa la volontà di mantenere il principio della libertà religiosa dandogli la più larga estensione, le parti contraenti prendono atto di questa dichiarazione spontanea. In tutte le parti dell'impero ottomano, la differenza di religione non potrà essere opposta a nessuno come un motivo d'esclusione od incapacità in ciò che riguarda l'uso dei diritti civili e politici, l'ammissione agli impieghi pubblici, funzioni ed onori, e l'esercizio di tutte le professioni ed industrie, in qualsivoglia località. Tutti saranno ammessi, senza distinzione di religione, a testimoniare davanti ai tribunali.

L'esercizio e la pratica esteriore di tutti i culti saranno interamente liberi e nessun ostacolo potrà essere frapposto, sia all'organizzazione gerarchica delle differenti comunioni, sia ai loro rapporti coi relativi capi spirituali. Gli ecclesiastici, i pellegrini ed i monaci di tutte le nazionalità, viaggiando nella Turchia d'Europa e d'Asia, godranno degli stessi diritti, vantaggi e privilegi. Il diritto di protezione ufficiale è riconosciuto agli agenti diplomatici e consolari delle potenze in Turchia, tanto riguardo alle persone summentovate quanto ai loro stabilimenti religiosi, di beneficenza ed altri nei Luoghi Santi ed altrove.

I diritti acquisiti alla Francia sono espressamente riservati, ed è bene inteso che nessun cambiamento verrà apportato allo *statu quo* nei Luoghi Santi.

I monaci del Monte Athos, qualunque sia il loro paese d'origine, saranno mantenuti nei loro possessi e vantaggi anteriori, e godranno, senza alcuna eccezione, di un'intera eguaglianza di diritti e di prerogative.

Dalla *Neue Freie Presse* togliamo poi il sunto degli altri articoli del trattato di pace:

Art. 58. La Sublime Porta cede alla Russia Kars, Ardagan e Batum. Sarà rettificata la divisione di quei territori e la parte maomettana rimarrà alla Porta.

Art. 59. Sua Maestà l'imperatore di Russia dichiara esser sua intenzione di erigere Batum a porto essenzialmente commerciale.

Art. 60. Stabilisce la retrocessione della valle di Alaschgerd e della fortezza di Bajazid, promessa alla Russia dalla pace di Santo Stefano, e la cessione di Khatur alla Persia.

Art. 61. La Porta si obbliga ad introdurre delle riforme in Armenia, a proteggere gli armeni contro i circassi ed i curdi.

Art. 62. Stabilisce l'eguaglianza e la libertà di tutti i culti in Turchia e la possibilità di giungere a tutti gl'impieghi ed al godimento di tutti i diritti politici ai seguaci di ogni religione; riserva alla Francia i diritti sui Luoghi Santi e conferma ai monaci del Monte Athos i loro diritti.

Art. 63. Stabilisce che sieno mantenuti in vigore in tutti i loro punti, non distrutti dal presente trattato, i trattati del 1856 e del 1871.

Art. 64. La ratificazione deve avvenire dentro tre settimane dalla data.

Il trattato porta la data del 13 luglio.

Un corrispondente berlinese della *Politische Correspondenz* afferma che colla stipulazione del trattato di pace non sono risolte tutte le quistioni, e che quelle rimaste aperte daranno ancora molto lavoro alla diplomazia e terranno occupata ancora per lungo tempo l'attenzione del pubblico.

" Ammesso, dice il corrispondente, che tutto proceda nel miglior ordine, un anno sarà appena sufficiente per sistemare le quistioni che restano, senza tener conto dell'impreveduto, poichè non si deve abbandonarsi ciecamente alla illusione che l'opera del Congresso sia una barriera insuperabile contro il seguito del processo di trasformazione in Oriente. Non si deve lasciarsi illudere dalla tranquillità e dalla apparente indifferenza della Russia di fronte al trattato d'alleanza difensivo stipulato tra la Turchia e l'Inghilterra. Ammesso pure che la diplomazia russa fosse a giorno delle trattative, è certo che non deve essere stata meno sorpresa, e poco gradevolmente sorpresa, all'annunzio ufficiale del fatto compiuto, perchè per la Russia è indifferente che l'Inghilterra faccia la guardia permanente colla sua flotta davanti Costantinopoli o Cipro, tanto nell'uno che nell'altro caso le sue coste al Mar Nero essendo poste sotto la sorveglianza dell'Inghilterra.

" L'apparente indifferenza della Russia per l'occupazione di Cipro non è quindi guarentigia sufficiente per essere sicuri che alla sorpresa fatta dall'Inghilterra non succeda un contraccolpo da parte della Russia. Sebbene tutto ciò non entri che nella sfera della possibilità, giova tenerne conto per non andare errati nel giudicare la situazione.

" Colla pace arrecataci dal Congresso non si è ottenuto tutto. Converrà vegliare gelosamente al mantenimento della medesima, giacchè ci sono motivi più che sufficienti per giustificare la più grande vigilanza. "

Il corrispondente berlinese del *Journal des Débats*, dopo avere riferite notizie relative alle ultime formalità del Congresso ed alla firma del trattato, esprime dei dubbi sul modo in cui verrà data esecuzione ai patti stipulati. " Noi, dice il corrispondente, entriamo in una seconda fase, quella della applicazione pratica del trattato, e, di fronte agli interessi divergenti delle potenze, di fronte ai germi di torbidi che sussistono in Oriente, non è esclusa la possibilità di ulteriori complicazioni.

" Devesi sperare che l'esecuzione del trattato seguirà pacificamente. Tuttavia non mancano i punti neri. I turchi non opporranno essi delle difficoltà allo sgombero di Batum e di altre piazze? È a questa condizione che la Russia ritirerà le sue truppe dai pressi di Costantinopoli, e i russi, decimati dalle malattie, non vedono l'ora di allontanarsi.

« La proposta del ritiro simultaneo è stata abbandonata da lungo tempo. Il Congresso non la ha nemmeno discussa. Si può chiedere in qual modo questo problema sarà sciolto. L'allontanamento dell'esercito russo dipende, come dissi, dalla azione della Turchia. In quali condizioni l'alleanza dei tre imperatori uscirà essa dal Congresso? Ne uscirà rafforzata od indebolita? O sibbene ne avrà essa ricevuto un colpo funesto? È malagevole il rispondere oggi a queste interrogazioni. »

Il *Moniteur Universel* scrive che esso applaudirebbe volontieri alla conchiusione del Congresso se potesse indursi a credere che con ciò la bisogna sia terminata e se invece non gli paresse di dover temere che di qui dati il principio di difficoltà nuove e più gravi di quelle che si è tentato di comporre.

Il medesimo giornale scrive inoltre: « L'opera del Congresso è stata singolarmente modificata dalla conclusione del trattato che pone la Turchia sotto il protettorato inglese mercè l'occupazione di Cipro. La convenzione del 4 giugno ha assolutamente trasformato le relazioni statuite dal trattato di Berlino fra la Russia e la Turchia. La Russia non si trova più in presenza di un nemico debellato. A fianco di costui si è collocato un campione energico ed è con questo campione che la Russia avrà da fare nel caso in cui le passioni che hanno provocata l'ultima guerra dovessero riaccendersi. Quest'è che dà alla pace di Berlino l'apparenza di una tregua piuttosto che di una pace definitiva. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 16. — Il Regio avviso *Cristoforo Colombo* è giunto a Lima il 15 corrente e proseguirà il suo viaggio alla fine del mese. A bordo tutti in ottima salute.

Brindisi, 16. — Il generale Wolseley è giunto questa notte; egli s'imbarcò immediatamente sul trasporto inglese *Manura* e credesi che vada a Malta.

Parigi, 16. — Un articolo del *Journal des Débats* fa risaltare i vantaggi del nuovo prestito 3 per 100 ammortizzabile, e dice che il pubblico si affretterà a ricercare la nuova rendita, specialmente in presenza di una conversione possibile della rendita 5 per 100.

Londra, 16. — Il banchetto del lord Maire fu fissato pel 3 agosto.

L'Associazione dei conservatori inglesi si prepara a festeggiare l'arrivo di lord Beaconsfield.

Il *Daily News* annunzia che i capi dell'opposizione decisero di combattere la politica che fece conchiudere la Convenzione anglo-turca.

Torino, 16. — Oggi le LL. Maestà visitarono l'Istituto delle figlie dei militari, accompagnate dal Principe Tommaso, dal Principe di Carignano, dal generale Medici e dal loro seguito.

Domani mattina S. M. il Re passerà in rivista la guarnigione.

Costantinopoli, 16. — La Porta è fermamente decisa d'opporsi alla domanda della Grecia per un ingrandimento territoriale, e prende le misure necessarie per respingere qualsiasi tentativo che la Grecia facesse per occupare l'Epiro e la Tessaglia.

Vienna, 16. — La *Corrispondenza politica*, parlando delle voci sparse a Costantinopoli riguardo alla conchiusione di un trattato d'alleanza austro-turca in previsione dell'occupazione, dichiara che queste voci sono prive di fondamento.

Parigi, 16. — Il *Temps* dice che l'emissione di 60 milioni della rendita 3 0[0 ammortizzabile avrà luogo domani.

Il *Temps*, nel suo bollettino finanziario, dice che il corso di questa rendita sarebbe fissato domani a 78 20.

Porto Said, 16. — Il vapore tedesco *Galatea* arenò nel Canale ed impedisce per il momento la navigazione.

Londra, 16. — *Camera dei Comuni.* — Northcote dice che la Convenzione del 4 giugno dà all'Inghilterra i diritti di intervenire fra il Sultano ed i suoi sudditi, i quali diritti sono superiori a quelli dati dai trattati del 1856 e del 1871. Egli soggiunge che l'Inghilterra non si è impegnata a mantenere un esercito per la difesa della Turchia asiatica e dichiara di non avere alcuna notizia circa la voce di una cospirazione contro il Sultano.

Bourke dice che non ha udito parlare delle voci relative ad una cessione di Tunisi e di Tripoli all'Italia od alla Francia.

Londra, 16. — Lord Beaconsfield e lord Salisbury sono arrivati.

Lord Beaconsfield, rispondendo al municipio di Douvres, disse di sperare che i risultati ottenuti assicureranno la prosperità del paese e la pace dell'Europa.

A Londra, lord Beaconsfield comparve al balcone per ringraziare la folla, e disse: Io vi reco la pace con onore.

Londra, 16. — La *Gazzetta di Londra* pubblica la nomina di sir Garnet Wolseley a comandante di Malta. (?)

Atene, 16. — Un incendio divora la Tessaglia e l'Epiro.

I turchi abbruciano i ricolti.

I cristiani ripresero le armi.

NOTIZIE DIVERSE

Munificenza Reale. — Leggiamo nel *Caffaro* del 16 che S. M. il Re elargì lire 2000 per l'Ospedale ed altre lire 2000 per l'Asilo infantile di Spezia.

— Le signore di Mistretta presentavano a S. M. la Regina Margherita un Indirizzo di omaggio e felicitazioni. S. M. faceva ringraziare le egregie signore colla seguente lettera:

Casa
di
S. M. la Regina

Pregiatissima Signora,

I generosi ed amorevoli sentimenti espressi nell'Indirizzo delle signore di codesta città furono accolti da S. M. la Regina con particolare compiacenza.

L'Augusta Sovrana, riconoscente per tale testimonianza di affettuosa devozione, mi ha affidato il gradito mandato di porgere alla S. V. Orn.ª ed alle cortesi sue concittadine i suoi cordiali ringraziamenti.

Aggradisca, pregiatissima signora, gli atti del mio ossequio e della distinta osservanza.

Marchese Di Villamarina.

All'Orn.ma Signora
Remigia Catania
Mistretta.

Onoranze al Re Vittorio Emanuele II. — Domenica passata, 14 corrente, scrivono da Granarolo alla *Gazzetta dell'Emilia*, questo municipio, in circostanza delle elezioni comunali, inaugurava la lapide commemorativa già decretata dal Consiglio in onore del rimpianto Re Vittorio Emanuele, portante la seguente epigrafe:

Anno MDCCCLXXVIII — A Vittorio Emanuele — *Padre più che Sovrano — Il Municipio — Questa memoria pose — onde attestasse ai secoli — perenne onore e gratitudine — perchè gloriosamente rese* — Italia — *libera una indipendente.*

Regia Marina. — Il R. avviso *Vedetta* giungeva il 14 corrente a Salonicco.

La divisione navale lasciava ieri Salonicco diretta per Volo.

Il R. avviso *Cristoforo Colombo* ancorava a Lima. Tutti a bordo in perfetta salute.

Notizie marittime. — Ancorava pure il 14 corrente, alle 2 pom., a Brindisi il R. trasporto inglese *Medina* proveniente da Valletta, e ripartiva alle 11 30 pom. diretto per Malta.

Investimento e salvataggio. — Ieri, scrive la *Gazzetta di Venezia* del 15, alle ore 4 1[2 pom. circa, il vaporetto del Sile, *Eraclea*, che da Venezia partiva in orario per alla volta di San Donà, incontrò nel canale del *Bisatto* una gondola condotta da sei inesperti rematori.

Quando la gondola fu ad otto metri circa di distanza dal vaporetto, girò al fianco destro, in modo che, per quanto sollecita sia stata la manovra del capitano per arrestare la macchina che andava a mezza forza, non fu possibile evitare lo scontro colla gondola, che fu investita, guasta e capovolta.

Tutto il personale del vaporetto si prestò ad adoperare i mezzi di salvataggio di cui il vaporetto stesso è fornito, e fortunatamente riuscì a salvare i 6 pericolanti, i quali, cadendo nell'acqua, avevano abbandonati i remi.

I 6 inesperti rematori se la cavarono con un bagno e colla rifusione dei danni della gondola a chi di ragione.

Il disastro di Queenstown. — Al *Figaro* del 15 scrivono da Queenstown il 13 che il giorno prima, un battello-pilota, appartenente ai signori Scott e C., nel mentre che passava da Toe Heod, colò a fondo sulla costa di Sud-Est. I dieci piloti che si trovavano a bordo, e che erano tutti ammogliati, perirono miseramente.

Decessi. — Ad Autun, il 14 corrente, in età di 60 anni, cessò di vivere l'avvocato Pernette, senatore del dipartimento di Saona e Loire.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto 12 agosto 1877, n. 199, col quale si dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di fortificazioni a difesa della città di Roma, nonchè di strade, magazzini ed altri fabbricati ad esse attinenti;

Veduto il decreto 13 novembre 1877, n. 110, col quale il Ministero della Guerra, a termini dell'art. 74 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, designava fra i fondi da espropriarsi per l'oggetto preindicato una zona di terreno sulla sinistra della strada di Boccea, faciente parte della tenuta di Valcanuta, di proprietà del signor conte Antonio Troili, di questa città;

Veduto il successivo decreto del 19 novembre 1877, num. 9, col quale il comandante della Divisione militare di Roma, valendosi delle facoltà accordategli dall'art. 76 della precitata legge, ordinava la immediata occupazione dei preindicati terreni;

Veduto il precedente decreto prefettizio 29 maggio 1878, numero 19155, col quale, in dipendenza all'avvenuto amichevole componimento fra le parti interessate, venne ordinato il versamento nella Cassa dei Depositi e dei Prestiti dello Stato della convenuta indennità nella somma di lire 26,699 98 (lire ventiseimilaseicentonovantanove e centesimi novantotto);

Veduta la dichiarazione provvisoria di versamento in data del 27 giugno 1878, n. 2062, comprovante l'eseguito deposito della anzidetta somma a favore del signor conte Troili Antonio di questa città;

Ritenuto che, stante il carattere di continuità e permanenza delle fortificazioni di Roma è necessario rendere definitiva l'occupazione dei fondi di sopra indicati, quali furono solo temporaneamente occupati in virtù del precedente decreto dell'autorità militare suaccennata;

Veduti gli articoli 30, 73, 75 e 76 dell'anzidetta legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità,

Decreta:

1° È resa definitiva l'occupazione di una zona di terreno sulla sinistra della strada di Boccea, formante parte della tenuta denominata Valcanuta, confinante a nord con la detta strada di Boccea, e dalle altre parti coi rimanenti terreni della stessa tenuta ed appartenenti al signor conte Troili Antonio.

2° Detta occupazione si estende per m. q. 7200 (metri quadrati settemiladuecento) ed ai mappali numeri 9, 10 ed 11 (in parte), come da perizia redatta dalla Direzione del Genio militare di Roma in data del 24 maggio 1878.

3° Giusta i patti conchiusi all'atto che, d'accordo coll'autorità militare, stabiliva l'ammontare dell'indennizzo come sopra dovutogli in complessive lire 26,699 98, dovrà il signor Troili conte Antonio mantenere a sue spese in perpetuo, e rinnovare, occorrendo, le stecconate che chiudono i terreni della tenuta lungo il confine della zona espropriata e far subire al suo fondo la servitù permanente di scolo delle acque dei fossi e terrapieni del forte, facendole scaricare nel fosso maestro mediante escavo d'altro fosso in continuazione della chiavica in muratura, a partire dal confine delle due proprietà e fino alla sua immissione nel fosso preesistente della lunghezza di metri lineari 230 circa, senza diritto da parte di esso conte Troili ad alcun compenso per ogni perdita di frutti del terreno gravato da questa servitù, e per ogni spesa cui dovrà sottostare per la servitù medesima.

Il presente decreto sarà, a cura del Ministero espropriante ed a forma e per gli effetti degli articoli 53 e 54 della succitata legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, registrato all'ufficio di registro in Roma entro il termine di giorni 15 dalla sua data, volturato all'ufficio del catasto e trascritto all'ufficio delle ipoteche, ed entro il termine di soli 5 giorni, parimenti dalla sua data, inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari che per questa provincia è la *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, lì 12 luglio 1878.

Il Prefetto: Gravina.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Roma, 16 luglio 1878 (ore 16 15).

Venti leggieri, mare tranquillo e cielo sereno o sparso di nubi; greco e levante freschi e mare mosso o agitato soltanto da Venezia a Rimini. Tramontana fresco a Messina. Leggiere oscillazioni del barometro. Pressione media 761 mm. Pioggie nel settentrione dell'Inghilterra. Levante forte a Pola. Lo stato meteorologico d'Italia si manterrà quasi identico a quello dei giorni precedenti.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 17 luglio 1878

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1879	—	—	79 72	79 67	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1878	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1878	537 50	—	—	—	—	—	—	—	—
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1878	—	—	88 05	88 —	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85 75
Detto detto Rothschild	1° giugno 1878	—	—	—	—	—	—	—	—	87 20
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto stallonato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1878	500 —	350 —	—	—	—	—	—	—	855 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1878	1000 —	750 —	—	—	—	—	—	—	2100 —
Banca Romana	2° semestre 1878	1000 —	1000 —	—	—	—	—	—	—	1205 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	—	500 —	250 —	—	—	—	—	—	—	446 50
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	—	—	—	—	—	—	670 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1878	500 —	—	—	—	—	—	—	—	418 50
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1878	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	695 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 —	107 75	—
Marsiglia	90	—	—	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 07	27 02	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	21 72	21 70	—
Sconto di Banca	5 0|0	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0|0 - 2° semestre 1878: 81 92 1|2, 90 cont., 81 90, 92, 97 fine.

5 0|0 - 1° semestre 1879: 79 72 1|2 cont.

Cert. sul Tesoro emiss. 1860-64 88.

Londra breve 27.

Il Sindaco A. Pieri.

Osservatorio del Collegio Romano — 16 luglio 1878.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

ARIA	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,4	761,4	760,5	761,6
Termomet. esterno (centigrado)	22,0	31,6	29,5	23,7
Umidità relativa...	82	40	46	84
Umidità assoluta...	16,16	13,81	8,67	17,27
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	O. 0	O. SO. 5	O. 19	O. 3
Stato del cielo.......	0. vapori	0. bello	0. bello	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).

Termometro: Massimo = 31,7 C. = 25,3 R. \| Minimo = 21,4 C. = 17,1 R.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

3401

Il sindaco di Roma,

Visto il decreto del R. prefetto di Roma in data 11 luglio corrente, n. 24358, col quale è ordinata la pubblicazione a forma di legge del piano particolareggiato descrittivo compilato dall'ufficio tecnico speciale dei lavori del Tevere ed approvato con decreto di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 luglio suddetto per la espropriazione d'una parte del fabbricato detto dei Cento Preti, occorrente alla sistemazione della sponda sinistra del Tevere presso Ponte Sisto;

Visto l'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Rende noto che il piano particolareggiato suddetto resterà esposto al pubblico presso la segreteria generale di questo comune per lo spazio di giorni quindici dalla data della presente, dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno, perchè chiunque vi abbia interesse possa prenderne conoscenza e presentare in merito di esso le sue osservazioni.

Dal Campidoglio, il 17 luglio 1878. *Per il Sindaco:* A. ARMELLINI.

Indicazione del fondo da espropriarsi

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	CONFINI	Numeri di mappa	INTESTAZIONE CATASTALE	Prezzo che si offre per l'espropriazione
Parte del fabbricato detto de' Cento Preti	Via de' Pellegrini, nn. 44 a 52 Via delle Zoccolette, nn. 17 a 24	A mezzogiorno il Tevere, a ponente la via dei Pettinari e la proprietà municipale del Fontanone, a tramontana e a levante la proprietà residua	418-1 418-2	Ordine Gerosolomitano (Chiesa) Ospizio ed Ospedale ecclesiastico utilista Congregazione di S. Gerolamo della Trinità direttaria	L. 160,000

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

25ª SETTIMANA — Dal 18 al 24 giugno 1878. 3299

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	DIVISIONE PER CATEGORIA						Media dei chilometri esercitati	PRODOTTI PER CHILOMETRO
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE		
Prodotti della Settimana.								
1878	200,055 50	7,238 15	54,556 95	165,980 75	1,989 80	429,821 15	1,446 00	297 25
1877	185,963 49	7,271 70	43,647 44	159,056 07	2,233 04	398,171 74	1,446 00	275 36
Differenze 1878	+ 14,092 01	— 33 55	+ 10,909 51	+ 6,924 68	— 243 24	+ 31,649 41	"	— 21 89
Dal 1° Gennaio.								
1878	4,274,798 69	133,767 57	1,000,204 33	3,758,503 17	58,472 77	9,225,746 53	1,446 00	6,380 18
1877	4,510,696 78	141,566 74	1,019,497 32	4,893,162 74	63,584 51	10,628,508 09	1,446 00	7,350 28
Differenze 1878	— 235,898 09	— 7,799 17	— 19,292 99	— 1,134,659 57	— 5,111 74	— 1,402,761 56	"	— 970 10

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTI PER CHILOMETRO
Prodotti della Settimana.								
1878	66,399 15	1,343 44	8,683 85	61,231 85	4,991 81	142,650 10	1,147 00	124 37
1877	48,090 29	1,040 63	8,007 96	36,730 29	1,353 40	95,222 57	1,094 00	87 04
Differenze 1878	+ 18,308 86	+ 302 81	+ 675 89	+ 24,501 56	+ 3,638 41	+ 47,427 53	+ 53 00	+ 37 33
Dal 1° Gennaio.								
1878	1,651,557 93	40,238 82	218,916 16	1,412,673 52	111,663 00	3,435,049 43	1,143 67	3,003 53
1877	1,589,003 85	39,897 65	215,871 49	1,380,838 41	45,824 18	3,271,435 58	1,080 09	3,028 85
Differenze 1878	+ 62,554 08	+ 341 17	+ 3,044 67	+ 31,835 11	+ 65,838 82	+ 163,613 85	+ 63 58	— 25 32

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Ad istanza del sig. Giuseppe Transocchi, domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. Francesco Antonicoli,

In virtù di sentenza resa dal tribunale civile di Roma, 2ª sezione, li 14 giugno 1878, pubblicata li 17 detto, rilasciata in forma esecutiva li 24 detto e debitamente notificata contemporaneamente al presente atto, colla quale veniva condannato Riccardo Sala al pagamento di lire 4000, importo di pagherò, non che agli interessi, ecc., ed alle spese, ecc., ed è perciò che io sottoscritto Giosafat Minestrini usciere del tribunale civile di Roma in virtù della sudietta sentenza ho intimato e fatto precetto al signor Riccardo Sala d'incognito domicilio a norma dell'art. 141 Codice di proc. civ. di pagare nel tempo e termine di giorni cinque successivi al presente la somma di lire 4000, salvo le spese e gli interessi, diffidandolo che non pagando nel suddetto termine si procederà a di lui carico alla esecuzione mobiliare ovunque posti ed esistenti anche presso terzi.

Roma, 16 luglio 1878.

3397 L'usciere GIOSAFAT MINESTRINI.

AVVISO *in esecuzione dell'articolo 89 della legge 8 ottobre 1870.*

(3ª pubblicazione)

Sulle istanze dell'abate cav. Luigi Bosello ed Alessandro Camoglino, quali esecutori testamentari ed amministratori del patrimonio della fu signora Carlotta Garibaldi vedova Costa, il tribunale civile e correzionale di Genova con decreto 13 maggio p. p. autorizzava i medesimi a fare svincolare la cedola del Debito Pubblico dello Stato della rendita di lire 125, intestata al fu Francesco Costa (di cui la medesima Carlotta era erede), vincolata in favore delle ragioni dotali a lei competenti, e ad ottenere la consegna dei titoli al portatore di rendita corrispondenti a quella come sopra vincolata con cartella avente il numero antico 71670 e nuovo 466970. Fermi del resto gli obblighi degli esecutori in base al testamento ed alla legge.

3002 G. BRIGNARDELLO causidico.

AVVISO.

Nel giorno 22 luglio 1878, alle ore 9 antimeridiane, col ministero del sottoscritto notaro si darà principio all'inventario dei beni ed effetti lasciati dalla bo. me. di Domenico Bambini, e ciò nella sua ultima abitazione posta in via di S. Tommaso in Parione, n. 23, piano 3°.

Ciò si deduce a norma di chiunque possa avervi interesse, per tutti gli effetti di ragione e di legge.

3395 FRANCESCO GUIDI notaro.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

AVVISO. Vendita ad asta pubblica di carta fuori d'uso.

Si fa noto che essendo risultato di nessun effetto l'incanto tenuto nel giorno 17 giugno u. s. per la vendita della carta fuori d'uso di questa Direzione, si procederà nel giorno 29 corrente mese, alle ore 12 meridiane, nel locale di questa Direzione medesima, sito al Pallonetto S. Chiara, n. 28, ad un secondo esperimento mediante asta pubblica ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando non vi fosse che un solo offerente.

Il peso approssimativo della carta posta in vendita è di quintali 1870 divisa in nove lotti, cioè:

Lotto 1°	Matrici dell'anno	1866	. . . . .	Quintali	273
Lotto 2°	id.	id. 1867	. . . . .	"	149
Lotto 3°	id.	id. 1868	. . . . .	"	242
Lotto 4°	id.	id. 1869	. . . . .	"	339
Lotto 5°	id.	id. 1870	. . . . .	"	343
Lotto 6°	id.	id. 1871	. . . . .	"	310
Lotto 7°	Copie giuochi degli anni 1874 e 1875			"	120
Lotto 8°	Moduli 41 degli anni 1874 e 1875		.	"	14
Lotto 9°	Stampati diversi dal 1864 al 1875		.	"	80
				Totale quintali	1870

Le condizioni per la detta vendita son stabilite nell'apposito quaderno di oneri, del quale gli aspiranti potranno prendere cognizione presso la segreteria della Direzione suddetta, nelle ore di ufficio, unitamente ai campioni della carta posta in vendita.

Gli aspiranti per essere ammessi all'incanto dovranno previamente depositare nelle mani del direttore che vi presiede, o di chi per esso, la cauzione in denaro o in titoli di rendita dello Stato al portatore ed al prezzo di Borsa negli importi seguenti:

Pel lotto 1° L. 900	Pel lotto 4° L. 1000	Pel lotto 7° L. 400
Pel lotto 2° " 500	Pel lotto 5° " 1200	Pel lotto 8° " 50
Pel lotto 3° " 800	Pel lotto 6° " 1000	Pel lotto 9° " 300

I depositi fatti da coloro che rimarranno esclusi verranno restituiti immediatamente.

I fatali, cssia il tempo utile per presentare le offerte di aumento non minore del ventesimo sono di giorni 15 a cominciare dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Scorso il termine dei fatali e migliorato il prezzo del primo incanto a senso di legge si darà luogo alla seconda asta definitiva.

Avvenuta l'aggiudicazione definitiva il deliberatario dovrà addivenire alla immediata stipulazione del relativo contratto, che non sarà esecutorio se non dopo l'approvazione del Ministero.

La carta acquistata, previo pagamento, dovrà essere ritirata entro cinque giorni dalla data della notificazione dell'approvazione del contratto.

Sono a carico dell'acquirente, in proporzione del lotto o dei lotti acquistati, tutte indistintamente le spese inerenti al contratto, comprese anche quelle della pesatura, del facchinaggio, del trasporto della carta di cui si tratta e del precedente incanto senza effetto.

Napoli, dalla Direzione del Lotto, addì 12 luglio 1878.

3392 *Il Segretario Capo*: G. SAVIO.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
DELLA SANTA CASA DEGL'INCURABILI

Avviso d'Asta.

Il pubblico è avvisato che a mezzodì, con la continuazione, del giorno di lunedì 5 agosto prossimo, nel locale dell'Amministrazione suddetta ed innanzi al soprintendente, od a chi ne farà le veci, si procederà agli incanti pubblici per le contrattazioni appresso indicate, l'una successivamente all'altra in distinti lotti.

Per adire agli incanti occorrerà depositare una somma eguale a tre ventesimi del prezzo stabilito, dei quali due saranno tenuti in conto del prezzo e l'altro delle spese.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà pagarsi in otto eguali rate annuali con l'interesse al 6 per 100, la prima nell'atto della stipulazione, tenendosi conto dei due ventesimi suddetti.

Gl'incanti saranno aggiudicati all'ultimo e migliore offerente per ciascun lotto sulla estinzione di candela vergine, a norma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, e si apriranno in base ai relativi capitolati, di cui si potrà prender conoscenza nella segreteria dello Stabilimento in tutti i giorni di ufficio dalle 10 ant. alle 3 pom.

1° lotto — Vendita del casamento nel vico Purgatorio ad Arco, num. 14, in Napoli, e dell'altro nel fondaco San Paolo, alla strada San Paolo, nn. 7 e 12, formanti amendue un sol corpo, composti di diversi bassi e quartini descritti nel verbale di valutazione annesso al capitolato, pel prezzo complessivo netto di lire 57,025 65.

2° lotto — Vendita del casamento n° 22 al vico Santa Caterina Spina Corona in Napoli, composto di una bottega e cinque quartini, descritti nel verbale allegato anche al capitolato, pel prezzo complessivo netto di lire 20,500.

Le offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo potranno farsi a tutto il mezzodì del giorno 20 detto agosto.

Napoli, li 11 luglio 1878.

Il Soprintendente: SPINELLI.

3393 *Il Segretario Generale*: DE MARINIS.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Napoli (15ª)

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del frumento pei panifici militari dipendenti dalla Divisione di Napoli, nel giorno di sabato 27 del corrente mese, ad un'ora pom. (tempo medio di Roma), si procederà nell'ufficio di detta Direzione, sito Largo della Croce alla Paggeria, numero 4, primo piano, al relativo pubblico incanto, a partiti segreti, per la provvista di quintali 6000 frumento nostrale del raccolto anno 1877, di qualità eguale al campione esistente presso la suddetta Direzione, e del peso non minore di 76 chilogrammi per ogni ettolitro, ed alle condizioni dei capitoli speciali, in n. 20 lotti di quintali 300 caduno, da introdursi nel mulino erariale delle Sussistenze militari in Aldifreda presso Caserta.

I capitoli d'appalto tanto generali che speciali sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni del Regno.

Onde essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 600 per ogni lotto per cui viene fatta offerta; ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente quello del fatto deposito, con avvertenza che tale deposito sarà convertito in definitivo pei deliberatari, a cauzione del contratto.

Le consegne dovranno effettuarsi in 3 rate eguali, la prima nel termine di giorni 10, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso d'approvazione del contratto che sarà dato al deliberatario, e le rimanenti due egualmente nel termine di 10 in 10 giorni, con l'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la prima e la seconda, e così di seguito fra l'una e l'altra consegna sino a totale provvista.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, da servire di base all'asta, da aprirsi dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti.

Questi dovranno essere presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni 5 decorribili dalle ore due pomerid. (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e se non sieno accompagnati dalla ricevuta originale od in copia comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa, pubblicazione degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, li 16 luglio 1878.

Per detta Direzione

3403 *Il Capitano Commissario*: SANTORO.

LA NAZIONE

Compagnia Anonima Italiana d'Assicurazioni contro l'incendio

DIREZIONE GENERALE — *Roma, Corso*, 337

La Compagnia predetta, in adempimento alle formalità prescritte dall'articolo 18 del suo statuto e 153 del Codice di commercio, ha fatto porre all'asta pubblica nella Borsa di Roma, per mezzo del sindacato degli agenti di cambio di questa città, le azioni qui sotto indicate, sulle quali non vennero eseguiti in tutto o in parte dai loro titolari i versamenti richiesti.

Non essendosi presentati oblatori, la Compagnia stessa ha pronunziato la decadenza delle dette azioni, che rende nota a termini dell'articolo 154 del Codice di commercio per tutti gli effetti di legge.

Nome del Titolare	Numeri d'ordine delle Azioni
Gras cav. Angelo	206 a 210.
Martinetti Vincenzo	1351 a 1370.
Parea Giuseppe	1536 a 1550, 1976, 2056 a 2060.
Petich ing. Andrea	1903 a 1951, 2643, 2772, 2773.
Podio Celestino	2656 a 2665, 2770, 2771.
Vitagliano Ruggero	1261 a 1270.
Zanoncelli Michelangelo	2528 a 2532.

Roma, 16 luglio 1878.

Per la Compagnia

Il Consigliere d'Amministrazione V. WAGNIÈRE. 3400 *Il Direttore* CHIOLA.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

DOMANDA

per omologazione di adozione diretta al primo presidente e consiglieri della Corte. Come appresso.

Illustrissimo signor primo Presidente e signori consiglieri presso la Corte di appello delle Calabrie,

I coniugi Michele Cervino fu Domenico e Rosa De Marco fu Francesco adottarono a loro figlio il signor Vittorio De Marco di Raffaele, da Pedace, come dall'atto redatto a ventisette prossimo passato aprile innanzi all'illustrissimo sig. primo presidente presso questa Corte di appello.

Or entrambi gli adottanti, per mezzo del sottoscritto loro speciale procuratore, presentano alle Signorie Vostre l'atto adottivo, con preghiera di omologarlo, giusta il disposto dell'articolo duecentoquattordici Codice civile.

Ed all'uopo si presentano i documenti necessari.

Catanzaro, li 5 maggio 1878. — Firmato: Il procuratore delle suddette parti Michele Gullo.

Provvedimento del primo presidente, così concepito:

Al Pubblico Ministero per la requisitoria, e quindi al consigliere signor Abrignani Vincenzo per la relazione in camera di consiglio.

Catanzaro, 6 maggio 1878. — Il primo presidente firmato Antonio Nunziante.

Requisitoria del Pubblico Ministero del tenore seguente,

Il Pubblico Ministero,

Visti i presenti atti relativi all'adozione che intendono fare i coniugi Michele Cervino e Rosa De Marco in persona di Vittorio De Maria;

Viste le informazioni raccolte;

Visti gli articoli duecentoquattordici, duecentoquindici e duecentosedici del Codice civile,

Chiede

Che la Corte dichiari farsi luogo all'adozione — Catanzaro 21 giugno 1878 — Firmato Pisacane.

DECRETO

reso dalla sezione civile della Corte in camera di consiglio per l'adozione tra le suindicate parti del tenor seguente:

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La sezione civile della Corte di Appello delle Calabrie sedente a Catanzaro, composta dei signori:

Cav. ufficiale Antonio Nunziante, primo presidente — Cav. Pasquale Patti, cav. Nicola Bartholini, cav. Nicola Savino, cav. Vincenzo Abrignani, consiglieri,

Riunita in camera di consiglio immediatamente dopo l'udienza pubblica del 21 giugno 1878, nella quale ha assistito il vicecancelliere signor Francesco Cucurullo, ed intervenuto il sostituto procuratore generale cav. Domenico Pisacane per rappresentare il Pubblico Ministero, fra l'altro si è occupata dell'adozione da parte dei coniugi Michele Cervino e Rosa De Marco di Vittorio De Marco di Raffaele da Pedace.

Sentito il Pubblico Ministero, il quale dopo si è ritirato;

Intesa la relazione fatta dal consigliere signor Abrignani, opportunamente delegato;

Fatte le debite verifiche;

Visti gli articoli duecentotredici a duecentosedici e duecentodiciotto del Codice civile,

Dichiara:

Si fa luogo all'adozione del signor Vittorio De Marco di Raffaele da parte dei coniugi Michele Cervino e Rosa Di Marco, da Pedace.

Ordina poi che il presente decreto si pubblichi per affissione nelle sedi dei tribunali di questo distretto, nel comune di Pedace, oltre l'inserzione nel Giornale ufficiale del Regno ed in quello degli annunzi giudiziari di questo medesimo distretto, trasmettendosi copie legali.

Fatto e deliberato nel suddetto giorno, mese ed anno, e sottoscritto dal primo presidente e dal vicecancelliere.

Firmati: — Il primo presidente Antonio Nunziante — Francesco Cucurullo.

Numero duemilaottocentonovantotto del repertorio. — Specifica: carta, lira una e centesimi venti; dritto, lire sei; marca, lire due e centesimi quaranta; repertorio, centesimi venti. Totale, lire nove e centesimi ottanta. Numero cinquemilaquattrocentotrentasei quietanza. Firmato Maltese.

Catanzaro, li 30 giugno 1878.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del procuratore signor Michele Gullo con marca di L. 2 40 annullata.

Il cancelliere della Corte
3402 G. De Dominici.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Ad istanza del sig. Giuseppe Transocchi, domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. Francesco Antonicoli,

Io Giosafat Minestrini usciere presso il tribunale civile di Roma ho notificato la seguente sentenza al sig. Riccardo Sala a norma dell'art. 141 Codice di procedura civile, essendo d'incognito domicilio, del tribunale civile di Roma, 2ª sezione, del 14 giugno 1878, pubblicata li 17 detto, rilasciata in forma esecutiva li 24 detto, colla quale venne condannato al pagamento di lire 4000, valuta del pagherò, agli interessi, ed alle spese, ecc.

Roma, 16 luglio 1878.

3398 Giosafat Minestrini usciere.

ESTRATTO.

Con apoca del giorno 1° luglio 1878, autenticata dal sottoscritto notaro, fra i signori Ambrogio Dolazza, Alessandro Dolazza e Pietro Bianzino si è costituita una Società in nome collettivo sotto la ragione di commercio Dolazza, Bianzino e C. La direzione della Società è affidata al sig. Ambrogio Dolazza e ciascuno dei soci avrà la firma. Il capitale sociale è di lire diecimila.

Roma, 15 luglio 1878.

3396 Alessandro Venuti notaro.

AVVISO.

Ad istanza di Sebastiano Pasqui, domiciliato in Roma presso il procuratore Achille Saraiva e dal medesimo rappresentato,

Io sottoscritto usciere addetto alla Corte di appello di Roma ho notificato con la presente inserzione ai signori Antonino Patamia, domiciliato in Marsiglia, ed Augusto cav. Maglia, d'incognito domicilio, una sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 febbraio 1878, pubblicata il 12 marzo successivo, con la quale venne confermata la sentenza del tribunale di commercio di Roma del 22 giugno 1877, ordinandosi che la stessa venga eseguita, meno per lo arresto personale relativo al Maglia, e colla condanna di questi nonchè degli altri appellanti Patamia alle spese di secondo grado a favore del Pasqui.

Roma, 13 luglio 1878.

3399 L'usciere Giuseppe Palumbo.

REGIA PRETURA

del 2° mandamento di Roma.

Con atto ricevuto nella cancelleria del suddetto mandamento il 11 corrente luglio, l'ill.mo signor marchese Pietro Amat di San Filippo, domiciliato in Roma, piazza Sforza Cesarini, n. 16, dichiarò di accettare, col beneficio dell'inventario, l'eredità pervenutagli in concorso degli altri suoi fratelli, della bo: me: dell'eminentissimo cardinale Luigi Amat di San Filippo, suo zio, deceduto in questa città li 30 marzo 1878 nella casa di ultima abitazione, piazza della Cancelleria, n. 1.

Roma, li 15 luglio 1878.

3411 Il canc. Vittorio Gatti.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DELLA FONDERIA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 7 del mese di agosto 1878, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Genova, avanti il direttore d'artiglieria della Fonderia e nel locale della Direzione suddetta, situato al Lagaccio, nº 15, scala a destra, piano terzo, all'appalto seguente:

Nitrato di soda grezzo chil. 224,500 a L. 0 49 — L. 110,005.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto.

La consegna dovrà esser fatta nei magazzini della stessa Direzione nel termine di 60 giorni a datare dall'avviso che riceverà il deliberatario della approvazione del contratto.

L'appalto verrà deliberato definitivamente seduta stante al primo incanto e non vi saranno i fatali nè il secondo incanto.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente, che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso le Tesorerie delle provincie di Genova, Venezia, Verona, Piacenza, Bologna, Ancona, Roma, Torino, Alessandria, Firenze, Napoli e Messina, un deposito di lire 11,100 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso le stesse Tesorerie, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle Direzioni aventi sede presso le dette Tesorerie convertiti in cauzione esclusivamente per mezzo della rispettiva Intendenza di finanza.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 10 alle 12 merid. del giorno 7 del mese di agosto 1878.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali d'artiglieria nelle località summenzionate. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito nel modo sopra stabilito e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, cioè tasse di registro, diritti di segreteria, carta bollata ed altre, saranno a carico del deliberatario.

Dato in Genova, 13 luglio 1878.

Per la Direzione
3382 *Il Segretario*: DE SALVO LUIGI.

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto esattore rende noto che a ore 10 ant. del giorno 5 agosto 1878, nel locale della R. Pretura di Acquapendente, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei seguenti immobili, ed occorrendo un secondo o terzo esperimento nei giorni 10 e 16 agosto.

A danno di Campana Raimondo fu Paolo. — Casa via Romana, confinanti Campana Domenico, Campana Carlo, la pubblica via; prezzo d'incanto L. 145 80.

A danno di Lombardelli Anna fu Domenico. — Casa in via del Corgnolo, confinanti Cesaretti Domenico, Rivabene Domenico e Giuseppe ed altri; prezzo d'incanto L. 189 60.

Acquapendente, 16 luglio 1878.

3404 *Per l'Esattore*: ACHILLE GOLINI collettore.

ESTRATTO DI BANDO.

(2ª *pubblicazione*) 3374

Nella udienza del 26 agosto 1878 avanti il tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, si procederà alla vendita dell'infrascritto fondo ad istanza del signor Gio. Battista Pasquali come agente e procuratore generale della signora Faustina Nistri, ed a carico del signor cav. Luigi Galli, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita proferita dal detto tribunale il 22 maggio 1877, e dell'altra sentenza dello stesso tribunale in data 2 ottobre detto anno, colla quale fu ordinata la perizia. L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 40,092 65, ribassato già di quattro decimi quello fissato dal perito Cardoni in lire 61,107 50, come venne ordinato dal tribunale con sentenza del 29 maggio 1878.

Descrizione del fondo.

Terreno vignato ed ortivo con casa colonica e fabbricato con fornace per materiali laterizi a sistema Hoffmann divisa in 16 forni, posto nel suburbio di Roma fuori Porta Angelica, in contrada Valle dell'Inferno, con ingresso al vicolo del Monte della Creta, n. 3, confinante al nord parte colla proprietà del signor Secondino Pensieri e parte colla Ditta Mayer e Comp., all'est colla proprietà degli eredi Belardi, al sud, degli stessi eredi Belardi e col canneto di spettanza della Cappella Giulia, infine all'ovest col vicolo del Monte della Creta, colla proprietà Ciocci ed il già nominato Secondino Pensieri, salvi, ecc., della superficie di tavole 52 85, distinto coi numeri di mappa 258, 260, 260 1/2 e 261, gravato dell'annuo perpetuo canone di scudi 31, pari a lire 166 62 5, a favore del marchese Accoramboni, e col godimento annesso a detto fondo fino al 10 novembre 1913 del canneto al di là della marrana a destra dello ingresso della vigna, di pertinenza della Cappella Giulia, alla quale si deve per detto canneto l'annua prestazione di lire 15 05.

Francesco Boschetti Petti proc.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DELLA FONDERIA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 7 del mese di agosto 1878, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Genova avanti il direttore d'artiglieria della Fonderia e nel locale della Direzione suddetta, situato al Lagaccio, n. 15, scala a destra, piano terzo, all'appalto seguente:

Cloruro di potassio chil. 465,400 *a L.* 0 30 — *L.* 139,620.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto.

La consegna dovrà essere fatta nei magazzini della stessa Direzione nel termine di 60 giorni a datare dall'avviso che riceverà il deliberatario dell'approvazione del contratto.

L'appalto verrà deliberato definitivamente seduta stante al primo incanto e non vi saranno i fatali nè il secondo incanto.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente, che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso le Tesorerie delle provincie di Genova, Venezia, Verona, Piacenza, Bologna, Ancona, Roma, Torino, Alessandria, Firenze, Napoli e Messina, un deposito di lire 14,000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso le stesse Tesorerie, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalle Direzioni aventi sede presso le dette Tesorerie convertiti in cauzione esclusivamente per mezzo della rispettiva Intendenza di finanza.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 10 alle 12 meridiane del giorno 7 del mese di agosto 1878.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali d'artiglieria nelle località summenzionate. Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito nel modo sopra stabilito e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, cioè tasse di registro, diritti di segreteria, carta bollata ed altre, saranno a carico del deliberatario.

Dato in Genova, 13 luglio 1878.

Per la Direzione
Il Segretario: DE SALVO LUIGI.

3381

SITUAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO VENETO
al 30 giugno 1878

Denominazione dei conti		Dare	Avere
1. Capitale	L.	»	2300000 »
2. Numerario	»	136498 11	»
3. Portafoglio	»	1128620 70	»
4. Valori	»	123781 69	»
5. Rendita italiana	»	65256 80	»
6. Merci	»	1086906 97	»
7. Corrispondenti	»	»	257021 36
8. Correntisti	»	»	43923 92
9. Obbligazioni a scadenza fissa	»	»	14243 65
10. Accettazioni	»	»	445955 32
11. Partecipazioni	»	318373 84	»
12. Anticipazioni su valori	»	1330 »	»
13. Immobili	»	200000 »	»
14. Mobili	»	22714 63	»
15. Spese di 1° impianto	»	19000 »	»
16. Id. generali	»	35323 65	»
17. Diversi	»	»	36805 53
18. Dividendi 1876	»	»	30 »
29. Interessi azioni della Banca 1877	»	»	206 25
20. Utili lordi del corrente esercizio	»	»	39620 36
Totale.	L.	3137806 39	3137806 39

3378

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

COMUNE DI GONI (CAGLIARI)

Avviso d'Asta.

Il sottoscritto sindaco avvisa il pubblico che per circostanze impreviste non potè aver luogo l'asta fissata pel giorno 26 del languente mese per l'appalto della costruzione della strada comunale obbligatoria da questo comune sino al limite di giurisdizione di San Basilio, della lunghezza di metri 7749 43, pel prezzo di base soggetto a ribasso di lire 57,580, giusta l'avviso d'asta pubblicatosi nel 28 maggio u. p., ed inserito nel foglio periodico degli annunzi della provincia al num. 51, e 145 della *Gazzetta Ufficiale del Regno,* per cui l'asta pel primo incanto dell'appalto suddetto si rimanda al giorno 11 agosto, alle ore 10 ant.

Si avverte che le condizioni tutte sono le stesse menzionate nello stesso avviso d'asta, come pure tutte le pezze riferentisi al progetto d'asta rimangono depositate in questa segreteria comunale, visibili a tutti i concorrenti.

Dato a Goni, il 29 giugno 1878.

Il Sindaco: COSSU.

Il Segretario comunale: BOY.

3360

CAMERANO NATALE, *Gerente* — ROMA — Tip. EREDI BOTTA.